

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Visto di regolarità amministrativa/contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DELL' IFR  
(dott. Fabio Barberi)



\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore, per conforme dichiarazione del responsabile dell'Albo, certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di codesta Istituzione il giorno 14/05/2020 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rieti, li 14/05/2020

IL DIRETTORE DELL' IFR  
(dott. Fabio Barberi)



ISTITUZIONE FORMATIVA RIETI

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 12.05.2020

**OGGETTO: PRESA ATTO DELL'ASSENZA DI SOCIETA' PARTECIPATE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI RIETI**

Il sottoscritto, dott. Fabio Barberi, Direttore dell'Istituzione Formativa della Provincia di Rieti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 26 novembre 2004 con la quale è stato istituito il "Servizio Pubblico Formativo" della Provincia di Rieti;

VISTO l'art.15 del regolamento dell' Istituzione Formativa, avente ad oggetto – "Attribuzioni del Direttore";

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese i le Istituzioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., già alla data del 23 settembre 2016 l'istituzione Formativa della Provincia di Rieti non aveva partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA, la comunicazione del MEF – Dipartimento del Tesoro acquisita al protocollo dell'Istituzione;

RITENUTA l'urgenza di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. entro e non oltre la data del 15 maggio 2020;

DETERMINA

DI DARE ATTO che l'Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, non ha partecipazioni societarie al 31.12.2018;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Il Direttore dell' Istituzione Formativa  
(dott. Fabio Barberi)



